

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Copa Infrastrutture.

OGGETTO: PROGETTO DI IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E SCAVI, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI COLLEPASSO, IN LOCALITA' MAMINUZZI. PROPONENTE: COPA INFRASTRUTTURE S.R.L. (P. IVA 04759950753). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE**

Visti:

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n. 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza del gennaio 2017, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 3073 del 23/01/2017, COPA INFRASTRUTTURE S.r.l. (P. IVA 04759950753), società con sede legale in Morciano di Leuca, Piazza Torre n.9/A - Marina di Torre Vado, legalmente rappresentata da Scigliuzzo Luigi, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di Collepasso, in località Maminuzzi;
- che la verifica di assoggettabilità è stata richiesta in quanto il progetto, riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2017):
 - All. A - Relazione Tecnica;
 - All. B - Relazione sulla conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale vigenti;
 - All. C – Relazione di verifica di compatibilità al P.P.T.R.;
 - All. D – Relazione geologica e idrogeologica;
 - All. E – Visura catastale ed estratto di mappa;
 - All. F – Titolo di proprietà;
 - All. G – Certificato di destinazione urbanistica;
 - All. H – Parco mezzi;
 - All. I – Decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava;
 - All. L – Informazioni tecniche impianto di frantumazione e vagliatura;
 - All. M – Valutazione previsionale di impatto acustico;
 - All. N - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale Calpuff;
 - All. O - Relazione tecnica acque meteoriche;
 - All. P - Relazione tecnica acque reflue;
 - All. Q – piano di monitoraggio;
 - All. R – Computo metrico estimativo delle opere di progetto;
 - All. S – Relazione idrogeologica ai sensi del R.R. n.26 del 9/12/2013;
 - All. T – Studio geo-idrogeologico;
 - Tav. 1 – PPTR – Componenti geomorfologiche;
 - Tav. 2 – PPTR – Componenti idrologiche;
 - Tav. 3 – PPTR – Componenti botanico-vegetazionali;
 - Tav. 4 – PPTR – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
 - Tav. 5 – PPTR – Componenti culturali e insediative;
 - Tav. 6 – PPTR – Componenti dei valori percettivi;
 - Tav. 7 – Piano di Bacino, Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
 - Tav. 8 – Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Tav. 9 – Inquadramento;
 - Tav. 10 – Planimetria catastale;

- Tav. 11 – Planimetria di dettaglio;
 - Tav. 12 – Particolare area destinata al deposito;
 - Tav. 13 – Planimetria di individuazione delle distinte aree di stoccaggio dei diversi materiali con l'indicazione della capacità istantanea di stoccaggio;
 - Tav. 14 – Stralcio della TAV. A del PTA;
 - Tav. 15 - Stralcio della TAV. B del PTA;
 - Tav. 16 - Stralcio della TAV. 8.2 del PTA;
 - Tav. 17 - Stralcio della TAV. 9.3 del PTA;
 - Tav. 18 - Stralcio della Tavola di sintesi del P.T.C.P.;
 - Tav. 19 – Carta giacimentologica;
 - Tav. 20 – Planimetria generale con dettagli: impianto di umidificazione;
 - Tav. 21 – Dettaglio trattamento acque meteoriche;
 - Tav. 22 – Schema di funzionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche;
 - Tav. 23 – Planimetria di dettaglio: impianto acque reflue;
- che a riscontro di richiesta di perfezionamento dell'istanza formulata dal Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente in data 23/02/2017 (prot. n.4650), la società proponente ha provveduto, per il tramite del tecnico incaricato, a documentare l'avvenuta divulgazione del pubblico avviso del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 dello 09/03/2017;
- che con successiva comunicazione dello 04/04/2017, trasmessa con PEC e acquisita in atti al protocollo n.19710 dello 05/04/2017, ha documentato l'avvenuta pubblicazione del medesimo avviso sull'Albo pretorio del Comune di Collepasso, a far data dal 31/03/2017;
- che l'Ufficio competente, con nota n. 16948 del 23/03/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di Collepasso, in località Maminuzzi, e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che con nota protocollo n.5656 del 23/06/2017, pervenuta in data 27/06/2017 (protocollo in ingresso n. 37600), il Settore Urbanistica – Lavori Pubblici - Assetto del Territorio – edilizia del Comune di Collepasso, ha comunicato il parere negativo sul progetto « ... *in quanto non compatibile con la destinazione d'uso del suolo oggetto d'intervento*»;
- che il Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Assetto del Territorio - Edilizia del Comune di Collepasso, con nota n.5656 del 23/06/2017, pervenuta in data 27/06/2017 (protocollo in ingresso n. 37600), ha posto in evidenza quanto di seguito:
- « ... *omissis* ...
- *Visto il Verbale di riunione dei Capi Gruppo Consiliare del 06.04.2017 in cui si è discusso del progetto in argomento e dove sono emerse le seguenti problematiche:*
 - a) *Presenza di pozzi irrigui nelle vicinanze;*
 - b) *Viabilità di accesso;*
 - c) *Valenza paesaggistica della zona;*
 - d) *Valenza rurale della zona;*
 - *Viste le osservazioni pervenute dal Gruppo Consiliare "Insieme ai Cittadini", di cui alla nota prot. 4274 del 12.05.2017, in cui metteva in evidenza la mancanza di documentazione relativa ai requisiti formali e sostanziali della società ad esercitare l'attività progettata, nonché la capacità tecnico-amministrative ed economico-finanziarie e le successive osservazioni dello stesso Gruppo Consiliare che con nota prot. 4273 del 12/05/2017, evidenziava la presenza di civili abitazioni e coltivazioni agricole sia intensive*

che estensive, oltre alla vicinanza con il centro abitato (a circa 600 ml. Dalla periferia sud) e della zona industriale (a circa 500 ml).

Considerato che

a) L'intervento ricade in zona tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come "E -Agricola" dove sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: "costruzioni interessanti l'agricoltura nonché ville padronali per residenza estiva e per fattorie aziendali";

b) Il PPTR non prevede vincoli in tale zona;

c) Con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (PAI), dalla verifica della Cartografia regionale dell'AdB aggiornata, risulta che l'area oggetto di intervento non interessa né aree a pericolosità idraulica né aree a pericolosità geomorfologica.

d) Dalla Verifica del Piano Territoriale delle Acque della Regione Puglia (PTA), risulta:

- Che dall'estratto della Tav. B "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi" (TAV. 18 STRALCIO DELLA TAV. B "Area di vincolo d'uso degli acquiferi" del PTA) che l'area dove è ubicato il sito d'interesse, ricade in un'area vulnerabile da contaminazione salina.

- Che dall'estratto della Tav. 8.2 "Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici. .." (TAV. 16 - STRALCIO DELLA TAV. 8.2 "Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici - analisi comparata con i caratteri del territorio e compensori estrattivi" del PTA) l'area dove è ubicato il sito d'interesse, ricade in un'area con indice di protezione alto.

e) Il Comune di Collepasso, ha approvato Delibera di Giunta Comunale nr. 206 del 05/12/2013, il "Progetto Esecutivo per la realizzazione di piste ciclabili ed interventi infrastrutturali - Riqualficazione stradale per la messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale a bassissimo impatto ambientale".

Tale zona, in particolare, lungo la Strada Comunale Sferracavalli, è interessata da un percorso ciclabile e zone di sosta per la valorizzazione e recupero dei tratturi, masserie storiche e delle residenze rurali.

La stessa è in continuazione con il Percorso Cicloturistico in fase di progettazione a cura della Provincia di Lecce/Area Vasta, che segue la Strada Comunale Martino-Collepasso, fino alla Chiesa Cristo Re.

f) Il Documento Programmatico Preliminare al P.U.G., adottato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 24.09.2010, che mette in risalto la necessità di programmare un'economia turistica basata sull'ospitalità diffusa tra campagna e centro "urbano", esaltando la posizione di Collepasso sita lungo il corridoio ecologico costituito dalle "Serre Salentine" e a breve distanza dalla costa.

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 31/05/2017, in cui dichiara che "si rende necessario ed opportuno salvaguardare un contesto rurale caratterizzato da un paesaggio ricco di testimonianze della cultura contadina e di insediamenti raccolti nei contesti delle "masserie", come quelle prossime all'area di intervento, quali Masseria "Manimuzzi" e Masseria "Melloni", perseguendo un percorso che parte da lontano, dall'approvazione nel 2010 del D.P.P. allegato al PUG e che continua con una progettazione che vuole mettere in risalto le peculiarità rurali e paesaggistiche che caratterizzano il nostro territorio, anche con strumenti come la "mobilità lenta" che si alimentano con il contatto con la natura e le sue sfumature". Pertanto, rilevato che l'approvazione del progetto di utilizzo della cava in argomento, potrebbe compromettere gli obiettivi preposti, l'Amministrazione intende dare un atto di indirizzo naturalistico e paesaggistico per lo sviluppo del territorio rurale, promuovendo tutte le iniziative compatibili con tali indicazioni ed escludendo tutte le iniziative non compatibili con tali obiettivi.

Si esprime PARERE NEGATIVO in quanto non compatibile con la destinazione d'uso del suolo oggetto di intervento»;

- che rappresentando, il suddetto parere negativo manifestato dal Comune di Collepasso, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., motivo ostativo al rilascio della verifica di assoggettabilità a V.I.A., l'Ufficio competente ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della medesima legge, con nota prot. n. 51934 dello 06/09/2017, del negativo esito del procedimento, ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;

- che in data 19/09/2017 sono pervenute, tramite PEC, le osservazioni che il Legale rappresentante di COPA INFRASTRUTTURE S.r.l., assistito da consulente legale, ha formulato ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso, protocollo n. 51934 dello 06/09/2017, di esito negativo del procedimento;
- che l'Ufficio competente, con nota n. 58011 dello 03/10/2017, facendo seguito alla sopra menzionata comunicazione dei motivi ostativi al positivo esito del procedimento, ha inviato le osservazioni espresse dalla società proponente ai convocati alla Conferenza dei Servizi, con richiesta di far conoscere le proprie valutazioni sui rilievi ivi riportati. In particolare, al IV Settore del Comune di Collepasso è stato richiesto di chiarire se era a conoscenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava di cui è provvista COPA INFRASTRUTTURE S.r.l.;
- che con riferimento alla suddetta richiesta non risulta arrivato alcun contributo dei soggetti convocati alla Conferenza;

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

L'impianto di progetto insisterà su un complesso di cava, ubicato in territorio amministrativo di Collepasso, in località "Manimuzzi", avente estensione di 29.305 metri quadri e distinta in N.C.T. al mappale 65 del Foglio 14. La destinazione urbanistica del sito è a "Zona E AGRICOLA".

La località di circa 1 chilometro dalla periferia meridionale di Collepasso, che risulta l'abitato più vicino.

La realizzazione dell'impianto comporta la sistemazione di una zona già pianeggiante e spianata (circa 845 mq) con un pavimento industriale, realizzata in pendenza verso la zona di ingresso/uscita alle aree di stoccaggio, nella quale sono collocate delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.

All'interno del piazzale, pavimentato e impermeabilizzato, sono individuati i distinti settori destinati allo stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, mediante una recinzione in blocchi di c.a. (h = 2 m) e dei cordoli di separazione amovibili in new-jersey (h = 1 m) disposti tra le varie zone. Ogni zona sarà indipendente dalle altre grazie a un cancello in ferro di larghezza tale da consentire il transito degli automezzi.

La zona interessata sarà inoltre completamente recintata mediante paletti e rete metallica leggera per un'altezza di circa 2 metri.

Oltre che alle aree adibite alla messa in riserva degli inerti l'impianto sarà dotato di un impianto per la frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della parte metallica e delle frazioni indesiderate, al fine di ottenere frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonee e selezionate per essere riutilizzate tali e quali come materie prime secondarie per l'edilizia.

L'attività di recupero di materia deve comunque garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie (MPS) con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.

Le attività da svolgersi in impianto constano delle seguenti fasi:

- ingresso rifiuti, pesa e primo controllo di qualità per l'ammissibilità all'impianto degli stessi;
- messa in riserva in maniera omogenea dei rifiuti nei singoli setti che si trovano nelle aree destinate allo stoccaggio temporaneo;
- secondo controllo di qualità, durante lo scarico, per eliminare eventuali materiali inquinanti;
- frantumazione dei rifiuti inerti mediante impianto di frantumazione mobile;
- deferrizzazione;
- selezione (vagliatura e classificazione) con separazione delle frazioni leggere ed eventuale ulteriore riduzione;
- omogeneizzazione del prodotto (assortimento granulometrico);
- stoccaggio in cumuli provvisori, in aree diverse da quelle della messa in riserva, dei materiali selezionati e frantumati che potranno essere costituiti da materie prime seconde con caratteristiche conformi agli inerti indicati nell'allegato C della circolare n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" ed R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)", conformemente all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione rifiuti e CER	Quantità massima annua recuperabile (tonnellate)	Operazioni di recupero
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	50.000	R5, R13
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413]	3.000	R5, R13
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208].	1.000	R5, R13
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301]	25.000	R5, R13
7.11	Pietrisco tolto d'opera [170508]	1.000	R5, R13
7.31-bis	Terre e rocce di scavo [170504]	20.000	R5, R13

Il proponente quantifica la potenzialità di recupero annua dell'impianto in complessive 100.000 tonnellate, individuando in 70.000 tonnellate il limite massimo istantaneo di stoccaggio (messa in riserva).

La suddetta potenzialità annua di recupero di 100.000 tonnellate, equivale, sulla scorta di 330 giorni lavorativi annui, ad una potenzialità giornaliera media giornaliera di poco superiore a 300 tonnellate.

All'interno dell'area di cava sono presenti i seguenti macchinari, ora utilizzati per lo svolgimento dell'attività estrattiva:

- Escavatore FIAT HITACHI FH 220.2;
- Pala gommata BENATI 5.20.
- Autocarro SCANIA C124-420 Targa BR132BF

Per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero degli inerti l'impianto si avvarrà di un frantoio a mascelle trasportabile per la frantumazione di materiali ad alta usura. Il gruppo frantumatore è costituito da mascelle regolabili per modificare la granulometria del materiale frantumato.

L'unità sarà in grado di produrre una granulometria variabile secondo la regolazione del lato di chiusura della tramoggia di carico. Il frantoio a mascelle sarà equipaggiato con kit di nebulizzatori per l'abbattimento delle polveri e di un separatore magnetico trasversale per il materiale ferroso.

Inoltre, la ditta utilizzerà un vaglio vibrante mobile per la selezione delle materie prime seconde ottenute dalla frantumazione per la classificazione del materiale di piccola e media pezzatura.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "Zona E - Agricola". La localizzazione dell'impianto è tuttavia conforme alle disposizioni del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui "Testo coordinatore" è stato approvato con

D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, in quanto la presenza di tipizzazione urbanistica di tipo E costituisce grado di prescrizione "penalizzante", e non già "escludente", nel caso di «*impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione*».

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Collepasso. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Gli impatti ambientali dovuti all'esercizio dell'impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Ai fini dell'abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse sono state previste misure passive (barriera arborea perimetrale, ove tecnicamente possibile, sistemi di nebulizzazione ad acqua).

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d'impatto acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l'attività produttiva rispetta i limiti previsti dalla legge in oggetto.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali, artigianali e di servizi.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rileva tuttavia la circostanza che operazioni di recupero R5 per una quantità annua di 100.000 tonnellate, equivalgono a una potenzialità giornaliera che eccede la soglia di 50 tonnellate/giorno, e di conseguenza la attività dell'impianto, poiché riconducibile alla voce "A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997," dell'Elenco A.2

allegato alla L.R. 11/2001, necessita di assoggettamento alla VIA "ordinaria".

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, valutato:

- che le osservazioni formulate dal Legale rappresentante di COPA INFRASTRUTTURE S.r.l., ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, al preavviso, protocollo n. 51934 dello 06/09/2017, di esito negativo del procedimento, sono nel complesso ammissibili, e segnatamente la considerazione che la destinazione urbanistica di "Zona E" dell'area interessata è coerente, per il caso di specie, con i criteri localizzativi individuati dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.
- che, in particolare, la localizzazione dell'impianto è conforme alle disposizioni del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui "Testo coordinatore" è stato approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, in quanto la presenza di tipizzazione urbanistica di tipo E costituisce grado di prescrizione "penalizzante", e non già "escludente", nel caso di «*impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione*».
- che l'impianto di progetto è situato all'interno ed è a servizio di una cava in attività giusta Determinazione del Dirigente Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia dello 01/08/2016 n.151, pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 dell'11/08/2016;

Considerato:

- che la potenzialità giornaliera dell'impianto, non indicata negli elaborati di progetto, ma attendibilmente deducibile sulla scorta della potenzialità annua dichiarata, determina, ai fini degli adempimenti in materia di valutazione dell'impatto ambientale, la attribuzione della proposta progettuale alla voce "A.2.f) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997,*" dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, degli interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, *progetto di impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di Collepasso, in località Manimuzzi* (in N.C.T. al Foglio 14, mappale 65), proposto da COPA INFRASTRUTTURE S.r.l. (P. IVA 04759950753), **assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente COPA INFRASTRUTTURE S.r.l. (tramite PEC indirizzata a **copainfrastrutture@pec.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI COLLEPASSO (**comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA - DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);

- ASL LECCE - Area Sud (**sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico